



COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SETTORE POLIZIA LOCALE

ORDINANZA/AUT N° 164

Carate Brianza 18/12/2020

OGGETTO : RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA FRAZIONE DI AGLIATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal Sig. Enzo Gibellato, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nella frazione di Agliate per realizzare la 45ma edizione della Sacra Rappresentazione del Presepe vivente;

Considerata la necessità, per consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di disciplinare, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della Rappresentazione: il divieto di transito pedonale ed il divieto di transito veicolare in via Giovani Pascoli sia se provenienti da via Borgo San Dazio sia se provenienti da via Cavour, inoltre il divieto di transito pedonale nell'area verde occupata per la Rappresentazione;

Visti gli art. 5, 6 e 7, 20, 21, 26 e 27 del Codice della Strada;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

Visto il D.lgs 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, è istituito il giorno 26 Dicembre 2020 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 e comunque fino a termine della Rappresentazione, il divieto di transito pedonale ed il divieto di transito veicolare in via Giovani Pascoli sia se provenienti da via Borgo San Dazio sia se provenienti da via Cavour, inoltre è istituito il divieto di transito pedonale nell'area verde occupata per la Rappresentazione; La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale, come di seguito riportato, 48 ore prima dei lavori;

1. La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune;
2. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1;
3. Gli Organi di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, aventi qualifica di Polizia Stradale, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

SEGNALETICA DA INSTALLARE A NORMA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, D.P.R. N° 495/1992

“CHIUSURA STRADA – DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE – DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE”

Ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa T.O.S.A.P., per tale occupazione NON è dovuto il pagamento.

SI AUTORIZZA

Il richiedente all'occupazione del suolo pubblico per i lavori di cui sopra, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- All'assuntore dei lavori di adottare, a propria cura e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
- Installazione della segnaletica stradale prescritta a propria cura e spese, 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose, che la permanenza e/o errata collocazione di tale segnaletica può causare;
- L'area di occupazione deve essere delimitata con cavalletti, birilli e nastro bicolore bianco/rosso;
- Dovrà essere garantita la pulizia della sede stradale dal materiale proveniente dal cantiere;
- La responsabilità di eventuali danni arrecati a terzi o al Comune è a carico della Ditta Esecutrice dei lavori;
- E' fatto obbligo il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e/o verticale eventualmente danneggiata, alterata e/o rimossa durante l'esecuzione dei lavori;
- Dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale;
- E' obbligatorio il possesso del presente documento sul luogo da esibire su richiesta degli organi deputati al controllo, in mancanza di ciò si procederà ai sensi dell'art. 27 del C.d.S. con sanzione amm.va di € 87,00.

La presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta, l'Amministrazione Comunale, a corrispondere alcun indennizzo e dovrà essere mostrata a richiesta dagli organi di cui all'art. 12 del C.d.S. – Forze di Polizia.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, per chi vi abbia interesse, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell' Art. 37 del vigente Codice della Strada, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto per quanto riguarda l'apposizione della segnaletica verticale;
- 2) al T.A.R. Lombardia, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, per vizi di legittimità;
- 3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa per le rispettive competenze a: Albo Pretorio.

Notificato al Richiedente;

Istruttore Amministrativo Settore Polizia Locale
VIGANO' ALBERTO ANGELO / INFOCERT SPA